



Progetti e consulenze
per l'ambiente
e il territorio
Environmental
engineering and consulting

Galleria Roma, 10 - 35020 Albignasego - PD (Italy)
Ph. +039 049 8626457 (SDN) - Fax +039 049 711090
net: www.alpiconsult.com - e-mail: alpiconsult@alpiconsult.com

Regione Veneto

Provincia di Vicenza

Comune di Roana



TITOLO:

**ALLEGATI
AMMINISTRATIVI**

L.R. 21/2008

**PROGETTO DELLA SEGGIOVIA ESAPOSTO
AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO**

**“RIFUGIO VERENETTA - MONTE VERENA”
(1656.50 – 2005.70)**

COMPRESORIO SCIISTICO DI MONTE VERENA

ALLEGATO:

A/01

Committente:



SOCIETÀ ROANA 2000 VERENA S.R.L.

Località Verenetta - Mezzaselva

36010 Roana - VI

DATA: SETTEMBRE 2012

Revisione: 00

Progettista:



Ing. FRANCESCO MENEGUS

Galleria Roma, n° 10 – Albignasego - PD

Codice progetto: 24FUN1208

File: CARTIGLIO A01 Amministrativi.doc

Esecutore: F.M.

Collaboratori:

Geologia e ambiente: Dr. Geol. Piera ZANIN

Dr. Geol. Daniela GRIGOLETTO

Aspetti forestali: Dr. For. Claudio FRESCURA

Rilievi topografici: Dr. For. Diego SONDA

ALPICONCONSULT - Ing. Francesco MENEGUS
Galleria Roma n.° 10
35020 ALBIGNASEGO (PD)
Telefono: 049 8626457
E-mail: alpiconsult@alpiconsult.com

Spett. le
AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI ROANA
Via Milano, 32
36010 CANOVE DI ROANA (VI)

**OGGETTO: PROGETTO DELLA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO
AUTOMATICO "RIFUGIO VERENETTA - MONTE VERENA" (1656.54 -
2005.90) - L.R. 21/2008**

COMPRESORIO SCIISTICO "MONTE VERENA"
Comune di Roana - VICENZA

Il sottoscritto **Dott. Ing. FRANCESCO MENEGUS**, titolare dello Studio di Ingegneria **AlpiConsult - Ing. Francesco Menegus** con sede in Galleria Roma n.° 10 - Albignasego - Padova, in qualità di tecnico incaricato dalla società **Roana 2000 Verena S.r.l.** - Località Verenetta - Mezzaselva -36010 Roana (VI) (P. I.V.A. e C.F. 00392270245 - recapiti telefonici TEL. 0424 66061, FAX. 0424 457014) informa l'Amministrazione in indirizzo che, nell'ambito della predisposizione degli elaborati tecnici ed allegati progettuali relativamente al progetto di sostituzione delle due seggiovie biposto esistenti con una nuova seggiovia esposto ad ammortamento automatico, abbisogna, per il completamento della documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 20 commi "c", "d", "e" della Legge Regionale 21/2008, delle dichiarazioni circa la compatibilità con lo strumento urbanistico generale vigente, circa l'esistenza o l'inesistenza di vincoli e di usi civici sulla zona e circa la disponibilità dei terreni interessati dal progetto.

Pertanto con la presente si richiede il rilascio delle seguenti dichiarazioni:

1. Dichiarazione di compatibilità urbanistica
2. Dichiarazione circa l'esistenza o l'inesistenza di vincoli e di usi civici
3. Dichiarazione circa la disponibilità dei terreni di proprietà comunale e assenso alla realizzazione dell'opera per quanto di competenza.

Si allega alla presente idonea documentazione cartografica.

Ringraziando per la collaborazione e in attesa di un Vs. cortese riscontro, rimanendo a disposizione per ogni altro possibile chiarimento e informazione, con la presente colgo l'occasione per inviare i più cordiali saluti

Albignasego, 21/08/2012



Francesco Menegus

NB : Allegati:

Planimetria a scala 1:5.000 con indicazione dell'ambito di intervento su base cartografica C.T.R.
Planimetria a scala 1:5.000 indicazione dell'ambito di intervento su base catastale.
Planimetria estratto PRG a scala 1:10.000

PLANIMETRIA D'INTERVENTO SU BASE CTR



1:5.000



PROGETTO DELLA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD
AMMORSAMENTO AUTOMATICO
"RIFUGIO VERENETTA - MONTE VERENA"
L.R. 21/2008

PLANIMETRIA D'INTERVENTO SU BASE CATASTALE

1:5.000



PROGETTO DELLA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD
AMMORSAMENTO AUTOMATICO
"RIFUGIO VERENETTA - MONTE VERENA"
L.R. 21/2008

PLANIMETRIA D'INTERVENTO
SU ESTRATTO PRG

1:10.000

asse seggiovia in progetto

PROGETTO DELLA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD
AMMORSAMENTO AUTOMATICO
"RIFUGIO VERENETTA - MONTE VERENA"
L.R. 21/2008



Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019

Sportello Unico per l'edilizia
www.comune.roana.vi.it



Prot. n. 9139

Roana, li 18/09/2012

Oggetto: Dichiarazione relativa al progetto della seggiovia esaposto ad ammortamento automatico "rifugio verenetta-monte verena"; foglio 10 mappali 2-26-38 e foglio 6 mappali 13-14-17-24-7.



Spett. **ALPICONSLT**
Ing. Francesco Menegus
Galleria Roma, 10
35020 ALBIGNASEGO (PD)

VISTA la richiesta presentata dalla S.V. in data 03/08/2012 al prot.n. 8301;

VISTO il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ratificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 704 del 02/05/2012 e pubblicata sul BUR n. 39 del 22/05/2012;

VISTO che ai sensi dell'art. 48, comma 3 bis, della L.R. 23/04/2004, n. 11, il P.R.G. diventa il Piano degli Interventi (P.I.), per le parti compatibili con il P.A.T.;

VISTO il Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 142 del 15/02/2011 e pubblicata nel BUR n. 18 del 04/03/2011;

PREMESSO che l'area interessata dal progetto in oggetto descritto ricade:

- nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.) all'interno della zona territoriale agricola identificata quale area di demanio sci alpino esistente;
- nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) all'interno dell'area di demanio sciabile per lo sci alpino;

DICHIARO

1) la compatibilità urbanistica dell'intervento;

2) che l'area ricade all'interno:

- del vincolo idrogeologico e che sussistono vincoli paesaggistici ambientali di cui al D.Leg.vo 22/01/2004, n. 42 quali: area boscata, usi civici, montagne poste a più di 1.600 m sul livello del mare, nonché area di notevole interesse pubblico;
- dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS);

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Settore Gestione Territorio

- ing. Scalabrini Christian -

SI ALLEGA ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Art. 4 - DESTINAZIONI D'USO

(omissis)

4.8 Destinazioni ammesse nelle Z.T.O. agricole:

- Fatte salve eventuali indicazioni specifiche relative alle varie sottozone, nelle aree agricole sono consentite, in via generale, le destinazioni d'uso ammesse dalla L.R. 11/04; destinazioni diverse sono consentite soltanto se indicate puntualmente mediate apposita scheda per i fabbricati oggetto di tutela e/o edifici non più funzionali alla conduzione del fondo).

- Nell'area pertinenziale dei fabbricati residenziali esistenti alla data di adozione della Variante è consentita la realizzazione di attrezzature pertinenziali alla residenza quali autorimesse, voliere, chioschi, gazebi, attrezzature ricreative di uso privato (campo tennis ecc.) e simili.

(omissis)

Art. 21 - Z.T.O. DI TIPO E : ZONE AGRICOLE - DISCIPLINA GENERALE

1. La zona territoriale di tipo E comprende le parti del territorio destinato ad usi agricoli: la tutela e la edificabilità di questa zona sono disciplinate dalla L.R. n. 11/2004 e dai collegati Atti di Indirizzo di cui alla D.R.G. n. 3178/2004 nonché dalle presenti norme.

2. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si precisano le seguenti definizioni ad integrazione di quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2004 e dai collegati Atti di Indirizzo di cui alla D.R.G. n. 3178/2004:

a) annessi rustici: il complesso delle strutture edilizie organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata, anche a carattere associativo, ivi comprendendo gli allevamenti di cui ai successivi punti b) e d).

b) allevamenti zootecnici a carattere familiare: gli allevamenti con presenza media di bestiame espressa in capi adulti pari, anche contemporaneamente, a 100 capi da cortile, 4 suini, 4 bovini, 4 equini. Per tali allevamenti si applicano le norme relative agli annessi rustici non adibiti ad allevamento zootecnico.

c) allevamenti zootecnici intensivi: gli allevamenti privi di connessione funzionale con il fondo agricolo, così come classificati dagli specifici Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004.

d) allevamenti zootecnici aziendali: (corrispondenti agli insediamenti "civili" nella definizione data dalla D.G.R. n. 7949/89): tutti gli allevamenti non compresi nelle precedenti categorie b) e c).

e) aggregato abitativo: il complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di un unico accesso e costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di 100 ml;

3. CRITERI PER L'EDIFICAZIONE

3.1 Si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 44, 45 e 48, comma 7ter, della L.R. n. 11/2004 e la disciplina specifica degli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004.

4. CARATTERI GENERALI DELL'EDIFICAZIONE

4.1. distacco tra fabbricati:

- distacco tra fabbricati residenziali: non minore dell'altezza del fabbricato più alto e comunque mai inferiore a 10 ml, o in aderenza;

- distacco tra annessi rustici: non minore dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 ml riducibili a 5 ml per annessi rustici appartenenti alla stessa azienda agricola;

- distacco tra annessi rustici ed abitazioni: non minore dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,0 ml. Nel caso di edifici appartenenti alla medesima azienda, tra pareti non finestrate potranno essere ammesse distanze inferiori con un minimo di 5 ml. Gli annessi rustici, compresi gli allevamenti ad uso familiare, potranno tuttavia essere realizzati anche in aderenza con la residenza del proprietario a condizione che siano adottate tutte le prescrizioni costruttive necessarie ad evitare ogni inconveniente igienico-sanitario.

- distacco tra allevamenti aziendali ed abitazioni: per gli allevamenti aziendali è prescritta una distanza minima di 10 ml da abitazioni della stessa proprietà.

Nei confronti delle abitazioni di terzi, sparse o concentrate, la distanza minima non potrà essere inferiore a 20 metri per allevamenti fino ad un carico massimo mediamente presente pari a:

- 15 q.li per avicunicoli;

- 50 q.li per suini e vitelli a carne bianca;

- 130 q.li per altri allevamenti.

Per allevamenti aziendali con carico superiore, la distanza minima di cui al comma precedente (20 ml) va incrementata di 10 metri per ogni aumento di peso pari a:

- 20 q.li per avicunicoli;

- 30 q.li per suini e vitelli a carne bianca;

- 50 q.li per altri allevamenti.

Il rispetto delle distanze sopra riportate è richiesto anche a tutti i nuovi insediamenti civili in presenza di insediamenti zootecnici preesistenti

- distacco per allevamenti intensivi: si richiama in ogni caso la disciplina degli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004.

Le distanze tra allevamenti (intensivi e aziendali), relativi annessi per lo stoccaggio e trattamento delle deiezioni ed abitazioni di cui alle precedenti voci, potranno essere adeguatamente incrementate in relazione all'entità degli inconvenienti igienici prevedibili, in base alle dimensioni e tipologia dei manufatti in questione, sentito il Responsabile del S.I.P. dell'U.L.S.S.;

4.2. distanza dai confini:

- distanza dai confini per le residenze: non minore di 5 ml salvo accordo tra confinanti, regolarmente trascritto e registrato;
- distanza dai confini per gli annessi rustici: non minore di 5 ml salvo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto.

Per gli allevamenti aziendali è prescritta una distanza minima di 10 ml.

- distanza dai confini per gli allevamenti intensivi: si richiama la disciplina degli Atti di Indirizzo di cui al D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004.

4.3. distanza dalle Z.T.O. "A-B-C-F":

- distanza per gli annessi rustici: 5 ml. Per gli allevamenti aziendali è prescritta una distanza minima di 20 ml.
- distanza per gli allevamenti intensivi: si richiama la disciplina degli Atti di Indirizzo di cui al D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004.

4.4 altezza del fabbricato: l'altezza massima dei fabbricati residenziali non potrà superare i 7,5 ml; per quelli non residenziali è stabilita un'altezza massima di 7,0 ml fatte salve particolari esigenze imposte da norme tecnologiche, da valutarsi caso per caso in riferimento all'inserimento nell'ambiente;

4.5 tipologie insediative: gli interventi di nuova edificazione dovranno rifarsi, sia per quanto riguarda le dimensioni, l'andamento delle coperture che il sistema insediativo, ai tipi tradizionali. In particolare:

- gli edifici dovranno essere a pianta quadrata o rettangolare con copertura preferibilmente a padiglione (e a padiglione con falde accorciate) o a due falde coincidenti nel colmo. È espressamente vietata la realizzazione di coperture piane.
- dovranno essere realizzati entro l'ambito degli "aggregati abitativi" esistenti fatte salve, limitatamente ai soli annessi rustici, eventuali documentate esigenze da valutarsi caso per caso in riferimento all'inserimento nell'ambiente;
- dovranno armonicamente rapportarsi agli insediamenti esistenti rispettando eventuali assi principali e/o orientamenti prevalenti.

Eventuali diverse modalità insediative e/o soluzioni tipologiche sono ammissibili previa adeguata relazione che dimostri, su base analitica e documentale, la correttezza della proposta progettuale: a tale relazione deve essere fatto esplicito riferimento in sede di rilascio del permesso di costruire.

4.6 particolari costruttivi: per gli edifici residenziali gli elementi di finitura (rivestimenti, colorazioni..) esterna ed i particolari costruttivi (forometrie, poggiali, abbaini...) dovranno rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 1 alle N.T.A. fatto salvo quanto stabilito all'ultimo comma del precedente punto 4.5. Gli annessi rustici dovranno essere realizzati preferibilmente con muratura intonacata al grezzo con colorazioni tipiche della zona e/o rivestimento in pietra locale e legno. Le coperture dovranno essere rivestite in scandole di legno, lamiera verniciata, tegole canadesi (entrambe di color marrone) o tegole tipo coppo di analoga colorazione.

4.7 scivoli e rampe: nelle aree agricole non sono ammessi scivoli o rampe di accesso a locali interrati. In caso di comprovata necessità, il Responsabile dell'UTC può autorizzare la realizzazione di scivoli o rampe di accesso che dovranno in ogni caso essere realizzate in posizione defilata ed essere opportunamente mascherate mediante la piantumazione di essenze arboree ed arbustive tipiche della flora locale;

4.8 impianti tecnologici: L'ubicazione e la conformazione di impianti tecnologici (silos, tralicci, cabine di sollevamento ecc...) sarà valutata di volta in volta, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel prontuario allegato al P.R.G.. In ogni caso dovrà essere prevista un'adeguata piantumazione di essenze arboree d'alto fusto compatibili con la flora locale ed ogni ulteriore accorgimento che si rendesse necessario al fine di mascherare adeguatamente tali strutture.

Le tradizionali strutture mobili per il ricovero del fieno sono ammesse su tutto il territorio comunale e, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, sono equiparate agli impianti tecnologici; la scelta dell'ambito di localizzazione, tuttavia, dovrà essere motivata con un adeguato studio di valutazione dell'impatto sul paesaggio agricolo.

4.9 volumi interrati: sono ammessi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- destinazioni d'uso: accessorie o cantina/deposito in funzione dell'attività agricola;
- superficie lorda di pavimento: non superiore al 50% di quella dell'edificio principale fuori terra;
- su terreno in pendenza potranno essere ammessi volumi interrati senza sovrastanti strutture a condizione che l'eventuale sbancamento sia ridotto al minimo indispensabile e limitato alla realizzazione dell'accesso.

4.10 oltre i 1.300 ml di altitudine è vietata qualsiasi costruzione, fatta eccezione per gli impianti tecnologici di uso o interesse collettivo, i rifugi alpini aperti al pubblico, le malghe, nonché le abitazioni funzionali alla loro conduzione.

4.11 appostamenti per la caccia

- appostamenti stagionali con approntamento di sito: all'interno delle zone agricole è ammessa a titolo precario, previo rilascio di apposita D.I.A., l'installazione di appostamenti temporanei con approntamento di sito da adibire all'esercizio venatorio per la piccola selvaggina nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e delle caratteristiche di seguito riportate:

1. il manufatto dovrà essere realizzato con struttura portante in legno appoggiata al suolo ed assicurata al medesimo con semplici picchetti;
2. il capanno dovrà avere dimensioni interne non superiori a ml. 3,00 x 2,00 ed un'altezza massima netta di ml 2,20;
3. le tamponature dovranno essere realizzate mediante pannelli in legno fissati alla struttura portante e/o frasche.

4. la richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da una planimetria catastale con l'esatta ubicazione del manufatto e da una scheda informativa sulle sue caratteristiche.

5. tali manufatti dovranno essere rimossi al termine della stagione venatoria.

- appostamenti temporanei senza approntamento di sito: all'interno delle zone agricole è sempre ammessa a titolo precario l'installazione di appostamenti temporanei senza approntamento di sito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Tali interventi non sono soggetti al rilascio del Permesso di Costruire né a D.I.A..

5. DESTINAZIONI D'USO

Valgono le norme previste all'art. 4, punto 8.

6. INTERVENTI SUL PAESAGGIO AGRARIO

Il P.R.G. individua, con la definizione delle sottozone E, anche i diversi tipi di paesaggio agrario che caratterizzano il territorio comunale nonché le componenti di valore storico - ambientale (viabilità rurale, terrazzamenti, pozzi, capitelli, ecc.) definendo, nel contempo, specifiche prescrizioni atte a garantire la conservazione e la tutela di tali componenti attraverso una oculata gestione delle risorse produttive e la riqualificazione ambientale degli ambiti investiti da processi di recente urbanizzazione. In particolare:

6.1 platten: il Piano tutela in via generale le tradizionali recinzioni in lastre di pietra (stoan platten) per i quali dovranno essere previsti adeguati interventi volti alla loro conservazione e valorizzazione.

Con apposito piano di settore, il Comune censirà i tratti superstiti di tali recinzioni tradizionali indicando le parti da ricostruire o integrare e gli ambiti e i percorsi per i quali riproporre quelle recinzioni.

6.2 muretti di sostegno e terrazzamenti: vanno conservati ed opportunamente restaurati i muri a secco esistenti; qualora per esigenze di ampliamento della rete stradale tali manufatti dovessero essere demoliti, i nuovi muri dovranno essere realizzati con i medesimi materiali di paramento esterno, anche recuperando il materiale di risulta.

6.3 corsi d'acqua: vanno conservati e opportunamente valorizzati; ad essi va dedicata opportuna manutenzione. È fatto divieto di modificare o tombare gli stessi, se non per esigenze di ampliamento della viabilità pubblica.

6.4 alberature - gruppi arborei: in via generale vanno conservati e tutelati i gruppi arborei, i filari e le siepi che contribuiscono a caratterizzare il paesaggio rurale di Roana. Va inoltre favorita la diffusione di essenze spontanee e tipiche della flora locale, con sostituzione delle eventuali specie esotiche introdotte; tra le altre si segnalano: il frassino, il faggio, l'acero campestre, il maggiociondolo, ciliegio, sorbo. In particolare vanno tutelati i grandi alberi inseriti nell'apposito elenco della Provincia di Vicenza edito dalla Giunta Regionale Veneto ed individuati con apposita grafia nelle tavole di Piano:

7. Faggio di Malga Colpi - Stella 15. Ciliegio di Panozzo

9. Frassino di Malga Colpi - Stella 16. Ciliegio di Cesuna

10. Olmo del Piucco 17. Frassino maggiore di Malga Cincione

12. Tiglio degli Ambrosiani 18. Faggi di Forte Corbin

13. Viale di Olmi montani di Contrada Dosso 19. Sorbo degli Uccellatori di Cesuna

14. Ciliegio di Contrà Rossi 21. Fagaro del "Ceci"

- Ippocastano del Tut - Pino silvestre del Cucari

6.5 sentieri e mulattiere: vanno conservati i sentieri e le mulattiere esistenti, per le quali sono ammessi interventi di manutenzione e ripristino nonché l'installazione delle necessarie strutture di supporto (segnavie, bacheche informative, panche, ...).

6.6 beni culturali: oltre agli edifici di interesse storico - ambientale, costituiscono componenti della storia del territorio i monumenti, le chiesette, i capitelli, le fontane, ecc., il P.R.G. individua i documenti della storia materiale più significativi:

l'Amministrazione Comunale dovrà promuovere iniziative volte al recupero fisico dei manufatti e alla loro valorizzazione.

Anche se non specificatamente individuati nelle tavole del P.R.G. devono essere tutelati i seguenti manufatti: fontane, affreschi parietali, cippi finali, edicole, pavimentazioni in pietra, ciottolato, o altro materiale caratteristico e ogni altra significativa testimonianza delle origini storiche dell'insediamento.

6.7 testimonianze della Grande Guerra: in via generale sono vietati tutti gli interventi di manomissione delle testimonianze materiali della prima guerra mondiale ancora presenti sul territorio: forti, trincee, postazioni, gallerie e ricoveri, mulattiere, cisterne di raccolta dell'acqua, ex cimiteri, ... ancorché non individuati nelle tavole di Piano. Sono sempre ammessi interventi finalizzati al recupero ed alla valorizzazione di tali strutture. Si richiamano in ogni caso le disposizioni previste dalla legge 7 marzo 2001 n. 78 e dalla L.R. n. 43/97.

6.8 recinzioni: non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli usi agricoli e zootecnici (e comunque solo in caso di protezione per la pubblica e personale incolumità) che dovranno essere realizzate preferibilmente con lastre di calcare (platten), staccionate, palizzate, siepe o paletti di legno e filo di ferro nel rispetto dei caratteri tradizionali e comunque tali da consentire agevolmente le servitù di passaggio esistenti o non creare ostacolo ai percorsi per l'esercizio dell'attività agricola e per la pratica dello sci da fondo.

Per delimitare le aree strettamente pertinenti degli edifici e/o insediamenti residenziali esistenti, oltre ai tipi sopra descritti, potranno essere ammesse - previo rilascio di apposito permesso di costruire - recinzioni costituite da uno zoccolo in muratura rivestito in sasso o pietra locale, avente altezza non superiore a 30 cm, con sovrastante palizzata o staccionata per un'altezza max complessiva non superiore a 1,50 ml.

È consentita altresì la realizzazione di recinzioni in rete metallica plastica con altezza max di 3,00 ml. per delimitare gli ambiti destinati all'ambientamento della selvaggina.

6.9 discariche: sono vietati la formazione di discariche e comunque il deposito di materiali di qualsiasi natura, se non nelle zone appositamente e nei contenitori predisposte dagli Enti competenti.

7. PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

Nella zona agricola è vietato procedere ad interventi suscettibili di alterare irreversibilmente l'andamento del terreno, ad eccezione dei miglioramenti fondiari, e/o che modifichino il regime o la composizione dei corsi d'acqua esistenti: è fatta eccezione per le opere strettamente ed inderogabilmente indispensabili per l'attività agricola e forestale, nonché per la difesa del suolo da parte delle autorità preposte.

8. ATTIVITÀ DI CAVA

L'attività di cava è disciplinata dalle specifiche disposizioni legislative regionali e nazionali.

Gli ambiti di escavazioni individuati negli elaborati di Piano hanno scopo puramente ricognitivo e mantengono ai fini urbanistici la loro originaria destinazione agricola.

9. ATTIVITÀ AGRITURISTICA

L'esercizio dell'attività agrituristiche è disciplinato dalla L.R. n. 9 del 18 aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 36 - ZONE DI DEMANIO SCIISTICO

1. In tali zone è consentita la costruzione di nuovi impianti di risalita nonché l'ammodernamento e potenziamento di quelli esistenti finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli di efficienza e di sicurezza.

È altresì ammesso l'adeguamento e l'ampliamento delle piste autorizzate e la realizzazione di nuove piste nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 18/90 e successive modifiche ed integrazioni e delle Prescrizioni e vincoli contenuti nelle Norme di Attuazione del Piano d'Area dell'Altopiano dei 7 Comuni. I nuovi tracciati sciistici dovranno preferibilmente interessare radure e zone a bosco rado, limitando per quanto possibili operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

Gli interventi di sistemazione e rimodellamento del "fondo" delle piste autorizzate, nonché di taglio alberature e/o rimozione di massi e ceppaie lungo il tracciato delle medesime, potranno essere concessi direttamente dal Responsabile dell'U.T.C. previa acquisizione dei pareri di competenza in rapporto ai vincoli esistenti.

2. All'interno delle zone di demanio sono ammessi la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione degli impianti di innevamento programmato nonché dei relativi bacini di raccolta acque meteoriche purché realizzati in modo da consentire un corretto inserimento ambientale.

È altresì consentita l'installazione di tutte quelle attrezzature (cabina di partenza e arrivo, cabine per la giuria e la stampa, informazioni, cartelli di segnalazione,...) connesse con l'attività sciistica e turistica in genere e la possibilità di realizzare, anche mediante la risagomatura del terreno, garage completamente interrati per il ricovero dei mezzi battipista e del materiale da localizzarsi preferibilmente in prossimità degli impianti ed aventi una superficie lorda di pavimento non superiore a 250 mq.

3. In queste zone e nelle zone ove la natura del terreno lo consente e per consuetudine o per destinazione si pratica lo sport invernale in genere, le recinzioni di qualsiasi tipo intorno alle aree edificabili, a prati, a pascoli, a terreni agricoli, a spazi e strade private o pubbliche, non debbono in alcun modo ostacolare o comunque rendere pericoloso l'esercizio dell'attività sciistica.

Il Responsabile dell'UTC potrà disporre la rimozione delle recinzioni, la modifica del loro tracciato e della loro forma e, più in generale, potrà disporre ogni provvedimento atto ad eliminare ostacoli o pericoli per la pratica dello sci.

4. In via generale, su tutto il territorio comunale è ammessa l'installazione provvisoria di manufatti prefabbricati destinati a Scuole Scii, biglietterie, servizi igienici ed altri che siano strettamente connessi con l'attività sciistica. Tali manufatti possono essere installati in deroga a indici di zona e distanze con il limite del Codice Civile e dovranno essere rimossi al termine della stagione sportiva.

5. L'eventuale indicazione grafica di impianti e piste esistenti riportate negli elaborati di Piano ha scopo puramente ricognitivo.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle previste dalle N.T.A. per le zone agricole di riferimento: gli interventi ammessi nelle zone agricole potranno comunque essere assentiti purché non pregiudichino l'esercizio dell'attività sciistica.

7. Si richiamano in ogni caso le disposizioni previste dal Piano Neve adottato dalla Giunta Regionale e dalla normativa di settore nonché le disposizioni di legge relative alle aree di uso civico.

Art. 38 - ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO

1. Le fasce di rispetto hanno lo scopo di proteggere le infrastrutture e gli elementi naturali esistenti o previsti dal P.R.G. quali: strade, cimiteri, impianti di depurazione, serbatoi, sorgenti, corsi d'acqua.

In tali zone è vietata qualsiasi edificazione anche interrata che non sia relativa alla infrastruttura protetta.

2. Tali zone concorrono alla determinazione del rapporto di copertura e sono computabili ai fini della edificabilità sulla base dei parametri delle zone omogenee all'interno delle quali ricadono nelle Tavole in scala 1 : 2.000.

3. All'interno delle fasce di rispetto sono di norma consentiti interventi agricoli non comportanti la realizzazione di manufatti fuori terra, la realizzazione di parcheggi, di strade di accesso, di parchi naturali od attrezzati.

(omissis)

9. Aree soggette a vincolo idrogeologico:

In tutte le zone vincolate ai sensi del R.D. 30/12/1923, n. 3267 riportate nelle tavole di progetto, ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi è soggetta al preventivo nulla-osta dei Servizi Forestali Regionali.

ESTRATTO NORME TECNICHE P.A.T. ADOTTATO

Art. 25 – DEMANIO SCIABILE

Il P.A.T. individua nella tav. 4 "Carta delle Trasformabilità" gli ambiti di demanio sciistico sia per la pratica dello sci alpino che per lo sci di fondo. In tali ambiti il P.A.T. promuove l'ammodernamento ed il potenziamento degli impianti esistenti e delle relative attrezzature di supporto e di servizio nel rispetto della vigente normativa di settore e delle indicazioni contenute nelle presenti norme.

Direttive per il Piano degli Interventi

Il P.I. provvede a dettagliare le indicazioni del P.A.T. e a definire, anche mediante la predisposizione di apposite schede progettuali, gli interventi ammessi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati.

Prescrizioni e vincoli

Il P.A.T. fa proprie le disposizioni previste dalla vigente normativa di settore. Si richiamano inoltre le disposizioni di legge relative alle aree di uso civico.

Gli interventi ammessi dovranno in ogni caso rispettare le valenze ambientali e paesaggistiche del territorio, nonché le disposizioni della Legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale".

All'interno delle zone SIC-ZPS è vietata la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste per la pratica dello sci a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del D.L. 17 ottobre 2007 n.184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza. Sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS.

Ai fini di una maggiore compatibilità ambientale, gli interventi di ampliamento e potenziamento sugli impianti sciistici esistenti all'esterno dell'area SIC-ZPS dovranno fare proprie le seguenti indicazioni:

- i nuovi tracciati sciistici devono evitare i siti di riproduzione della fauna e le arene di canto, e limitare quanto più possibile l'abbattimento di elementi arborei.
- la realizzazione di opere permanenti ed interventi di modellazione del terreno devono essere limitati alla soluzione di specifiche esigenze tecniche finalizzate alla sicurezza delle piste e/o alla ricomposizione ambientale dei siti interessati. Si devono in ogni caso escludere azioni e opere che comportino alterazioni alla copertura forestale o del suolo tali da determinare o aggravare rischi idrogeologici;
- devono limitare le strade di servizio permanenti allo stretto necessario; devono veder eseguite le opere di manutenzione degli impianti con l'utilizzo delle strade esistenti, in ogni caso con le cautele idonee ad evitare danni all'ambiente o disturbo alla fauna;
- devono prevedere l'inerbimento con il corredo floristico dell'area;
- devono prevedere l'interramento delle linee elettriche e relative cabine;
- devono comportare l'asportazione a fine stagione di manufatti quali recinzioni, barriere frangivento, ecc;
- devono valutare, in caso di nuove realizzazioni o di revisione generale degli impianti a fune, le modalità di riduzione del rischio di impatto per gli uccelli.
- i progetti delle nuove realizzazioni devono essere supportati da indagini specifiche sulla vegetazione e sulla fauna;
- gli interventi di manutenzione devono essere effettuati in tempi e con modalità tali da non arrecare disturbo della fauna o alterazione della flora, ove del caso previo monitoraggio teso a verificare l'opportunità di azioni di contenimento del disturbo;
- va vietato l'illuminamento notturno degli impianti sciistici.
- presso gli impianti scivoli non è ammesso l'uso di altoparlanti tranne che per comunicazioni di servizio e di soccorso.

Gli interventi relativi alle piste per lo sci da fondo:

- devono evitare sostanziali alterazioni della morfologia dei luoghi e, in particolare, della stabilità delle scarpate, della copertura vegetale e del reticolo idrografico;
- seguire per quanto è possibile tracciati di strade interpoderali o sentieri già esistenti; evitare percorsi in aree di particolare interesse floristico o in aree di svernamento e riproduzione della fauna;
- negli interventi di sistemazione e manutenzione devono essere messe in atto tecniche di ingegneria naturalistica, inerbimenti delle scarpate e dei sedimi, mascheramento totale di eventuali reti antierosione.

Eventuali opere di innevamento artificiale devono prevedere:

- l'interramento dei manufatti
- la limitazione del rumore con l'adozione di sistemi per l'insonorizzazione dei macchinari più rumorosi riducendo il disturbo al di sotto della soglia considerata critica in relazione ai caratteri dell'ambiente circostante;
- l'esclusione di qualsiasi tipo di additivo;
- l'asportazione degli erogatori al termine di ogni stagione;
- l'adozione di strumenti tecnologici per l'ottimizzazione del consumo energetico con l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli impianti, incentivando anche l'adozione di sistemi di produzione dell'energetica maggiormente sostenibili sotto il punto di vista ambientale;

- la creazione, ove possibile, di bacini di raccolta delle acque meteoriche privilegiando l'uso di tecniche in grado di favorire la biopotenzialità di tali ambienti nella stagione primaverile ed estiva.
Tutti gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla predisposizione di un'adeguata Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della Direttiva CEE 92/43."